



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

317/2021
Sent. N.
Cron. N. 5223/2020
Rep. N. 37/2021
R.G. N.
1258/2018

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 1258/2018 R.G., tra
APREA GIUSEPPINA (C.F.:PRAGPP53P62H798X), elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Francesco d'Assisi, 52, presso lo studio del
suo procuratore Avv. Mattia d'Alterio, che la rappresenta e difende giusta procura in
calce all'atto di citazione;

ATTRICE

E

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), in persona del Sindaco *p.t.*,
elett.te dom.to in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano, 200, presso lo
studio della sua procuratrice Avv. Raffaella Pennacchio, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza del 13.11.2020 il procuratore dell'attrice conclude per
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze professionali; la
procuratrice del convenuto Comune conclude per il rigetto della domanda con vittoria
di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19.10.2017, Aprea Giuseppina convenne in giudizio, innanzi a
questo Ufficio del Giudice di Pace, il Comune di Giugliano in Campania, in persona
del Sindaco *p.t.*, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al
risarcimento dei danni fisici subiti, nonché al pagamento delle spese di lite, con
attribuzione. A sostegno della domanda dedusse che il 01.04.2014 verso le ore 13,30
circa, in Giugliano, l'attrice mentre percorreva a piedi la Via Concezione,

precisamente all'altezza del civico 16, inciampava e di conseguenza rovinava al suolo, a causa dell'irregolare manto su un piccolo gradino non allineato con la restante parte della pavimentazione, irregolarità non visibile, né prevedibile, né segnalata. Aggiunse che a causa della caduta, riportava lesioni per le quali fu necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di San Giuliano di Giugliano in Campania e che nessun esito aveva sortito il tentativo di bonario componimento esperito mediante apposita messa in mora inviata al convenuto Comune, il quale, regolarmente citato, si costituiva, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. Veniva prodotta documentazione, ammessa ed espletata sia la prova testimoniale che quella medica e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, si rileva che l'attrice, con l'esibizione del certificato di primo soccorso e con l'ulteriore documentazione medica, ha dimostrato la titolarità della legittimazione processuale attiva, mentre quella passiva emerge dall'espletata istruttoria.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.

Invero, la dinamica del sinistro, così come descritta dal teste di parte attrice escusso, Morra Salvatore, trova conferma nelle prospettazioni contenute in citazione e fa decisamente propendere per la tesi dell'esclusiva responsabilità; nel sinistro *de quo*, del convenuto Comune di Giugliano in Campania, per non aver adottato, nella fattispecie che ci occupa, tutte le cautele idonee ad evitare pericoli agli utenti della strada nonché tutte le cautele (compresa l'ordinaria manutenzione) idonee ad evitare pericoli ai terzi. Invero, il teste escusso ha riferito, tra l'altro, che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, l'attrice inciampava su un cordolo rialzato, che non era immediatamente visibile. Nulla, al contrario, è stato dimostrato dal convenuto Comune.

Or dunque, tra l'evento dannoso lamentato dall'attore ed il comportamento omissivo del convenuto esiste un nesso eziologico che fa sì che quest'ultimo debba rispondere, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni *de quibus*.


Osserva, infatti, questo Giudicante che il caso in esame ben si inquadra nella fattispecie relativa al c.d. "pericolo occulto", ovvero laddove sono presenti i requisiti



dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del lamentato evento dannoso. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, ha affermato che *“La norma di cui all'art. 2051, c.c., prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051, c.c., dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. (omissis) Ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la medesima res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero, per effetto di concause umane o naturali.”* (Tribunale Bari, sez. III, 14/01/2010, n. 104). E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze del lamentato sinistro, così come emerso dalla deposizione del teste escusso, fa ragionevolmente propendere per la tesi della imprevedibilità del pericolo predetto e della sua non immediata visibilità. Nulla, invece, ha dimostrato il convenuto Comune, circa l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e all'eliminazioni dei pericoli, né tantomeno ha dimostrato l'eventuale caso fortuito del lamentato evento.

Tanto premesso, essendo risultata violata, da parte del convenuto Ente, la disciplina del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c., va dichiarata l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania (NA) in ordine ai danni per i quali è causa.

In ordine all'entità dei danni fisici subiti dall'attrice (dalla stessa quantificati in citazione in €. 5.000,00), poi, ritiene questo Giudice di liquidare gli stessi sulla scorta della relazione medica effettuata dalla c.t.u. dott.ssa Imma Di Lanno, la quale ha attestato che a seguito del sinistro *de quo*, l'attrice ebbe a riportare *“Esiti algodisfunzionali di trauma contusivo del rachide lombosacrale con discreta limitazione dei movimenti di flessione-estensione”*, con postumi valutati come danno biologico nella misura del 3%, I.T.T. di gg. 7, I.T.P. al 50% di gg. 20 ed I.T.P. al 25%



di giorni 15. Si osserva che la domanda di risarcimento del danno biologico, postulata dal difensore della persona danneggiata, trova i propri paradigmi normativi negli artt. 3 Cost. e 2043 c.c. Essa è fondata, in considerazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 14 luglio 1986, n.154) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sulla nozione cfr., per tutte: Cass., 6 giugno 1981, n. 3675; conf. Cass. 3 febbraio 1999, n. 911). Quanto alla natura di tale danno, esso – com'è noto – si configura come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelate in via primaria dalla stessa Costituzione. Con riferimento, poi, alla sua determinazione, questo Giudice, muovendo dal presupposto teorico che il suddetto danno si risolve in una diminuzione di quello che può complessivamente definirsi il "benessere vitale" della persona e, poiché il sinistro si è verificato successivamente all'entrata in vigore della Legge del 5 marzo 2001, N. 57 (art. 5, nella fattispecie, così come successivamente modificato), ritiene doversi applicare detta normativa come utile parametro per la liquidazione del danno.

Tanto premesso, il danno da invalidità temporanea, si liquida nella somma di € 47,49 giornalieri per il periodo d'inabilità temporanea totale di 7 gg, di €. 23,74 giornalieri per il predetto periodo d'inabilità parziale al 50% di gg. 20 e di €. 11,87 giornalieri per il predetto periodo di inabilità parziale al 25% di gg. 15.

Il risarcimento, pertanto, in ragione della durata dell'invalidità così specificata, può determinarsi in complessivi €.985,42 ivi compresi €. 332,43 per 7 giorni d'inabilità temporanea totale, €. 474,90 per 20 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50% ed €. 178,09 per 15 giorni d'invalidità temporanea parziale al 25%.

Sotto il profilo del danno biologico da invalidità permanente, che ben può essere configurato come "micropermanente", tenuto conto di quanto innanzi esposto e sulla scorta del predetto elaborato peritale e sulla documentazione medica esibita, si stima lo stesso nella misura del 3%, da quantificare, sempre secondo la citata normativa



(art. 5 L. 57/2001, così come successivamente modificato), in € 2.198,53 determinati in base alla "Tabella delle micropermanenti" allegata alla predetta Legge con relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro *de quo* (anni 60).


Il difensore dell'attrice ha, inoltre, richiesto il risarcimento del danno morale. Tale capo della domanda è fondato, atteso che questa componente del danno è riconosciuta dall'articolo 2059 c.c. nei casi determinati dalla legge. Ebbene, nel caso che ci occupa, ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 185, II comma, c.p., in forza della quale: "*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*". Ciò posto, si osserva che il convenuto si rendeva responsabile del delitto di lesioni colpose in danno dell'attrice, reato previsto e punito dall'articolo 590 c.p., sicché esso risponde del danno non patrimoniale arrecato alla persona investita. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il risarcimento del danno morale assolve la funzione di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva delle sofferenze patite (cfr. Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633; conf. Cass., 14 ottobre 1997, n. 10024). Da tanto deriva che la liquidazione di tale componente del danno debba avvenire necessariamente in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del fatto, delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità della malattia, dell'entità dei postumi residuati. Nel caso di specie, si ritiene di dover liquidare la somma di €. 1.061,21 pari ad 1/4 del liquidato danno biologico.

Il tutto per un totale di €. 4.245,16 (somma da ritenersi già all'attualità), a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così come nel dispositivo. Le spese di c.t.u. (che si liquidano in complessivi €.400,00) sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Filippo Vastarella, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:



L
no
21

- A. Dichiaro l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco *p.t.*, in ordine ai danni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna il predetto convenuto al risarcimento, a favore dell'attrice, dei danni *de quibus*, che liquida in complessivi €.4.245,16, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
 - B. Condanna, altresì, il predetto convenuto Comune di Giugliano in Campania al pagamento, a favore dell'Avv. Mattia d'Alterio, per dichiarato anticipo, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €. 2.200,00, di cui €.400,00 per spese di c.t.u. ed €.200,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
 - C. Dichiaro la presente sentenza esecutiva per legge.
- così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria il 4 gennaio 2021.

IL GIUDICE DI PACE
AVV. FILIPPO VASTARELLA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
12 GEN 2021
IL CAN



er
la
ia

a
na
al
on
30
ne,
1

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 317/24 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. MARIA DIALTIENCO
Marano di Napoli li 15/01/2024

(DITALIA)

IL CANCELLIERE

